

1 e

26



35526 / 10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 25/06/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO LUIGI CALABRESE
- Dott. ARTURO CARROZZA
- Dott. ALFONSO AMATO
- Dott. MARIO ROTELLA
- Dott. VITO SCALERA

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 1103
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 15148/2010
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:


1) DI CARLO

avverso la sentenza n. 1488/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del  
13/02/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;

letta/sentite le conclusioni del PG Dott. *V. KONETTI di irragionabile*

Udit i difensor Avv.; *S. SPAFFORD*;



*R*

- ritenuto -

1 - Di Carlo Gino ricorre contro sentenza del GUP del Tribunale di Roma che, assolvendolo dal delitto di cui all'art. 323 CP, ha dichiarato non l. a p. per prescrizione contro di lui, come di altri limitatamente ai reati, di cui agli artt. 483 CP (capo A: *aver attestato falsamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 Reg. comunale, per l'esercizio del servizio Taxi*) e 48, 480 CP (C: *aver ottenuto mediante induzione in errore con l'atto falso di cui sopra la permanenza dell'iscrizione nel Ruolo Provinciale conducenti Servizi pubblici non di linea - sezione taxi*), commessi in data 31.7.00

2 - Il ricorso deduce: 1° - *omessa - apparente motivazione*, 2° - *idem e violazione artt. 483, 48, 480 CP*, perché nel modulo predisposto e completato non è contenuta alcuna attestazione inerente la sussistenza o meno di precedenti penali e sarebbe stato necessario ritenere prevalente, ai sensi dell'art. 129 cpv. CPP, la causa di non punibilità di merito (Il ricorso allega a riscontro sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI, del 9.10.07, nei confronti dello stesso Di Carlo circa provv. di sequestro per i reati in esame).

Il ricorso, ammissibile per l'evidente Interesse dell'imputato ad ottenere la formula prevalente (art. 129/2 CPP) di proscioglimento di merito allo stato degli atti, è **fondato**.

Il reato di cui all'art. 483 CP si ravvisa quando il privato dichiara in atto destinato a d essere pubblico, fatti contrari al vero. Nella specie non affermava l'assenza di precedenti penali, bensì la presenza dei requisiti previsti dal regolamento comunale. Pertanto, per ritenerlo contrario al vero, bisogna che i precedenti di Di Carlo escludessero per sé i requisiti attestati nell'atto. A maggior ragione non se ne trae falso per induzione in errore.

All'uopo l'osservazione, seppure sotto diversa angolazione (art. 323 CP), era già implicita in sentenza di Questa Corte, di annullamento con rinvio di cautela reale.

La sentenza, viceversa, non si sofferma sull'aspetto oggettivo del tenore dell'atto, previsto al solo fine di offrire dichiarazione sostitutiva circa i requisiti positivi per il provvedimento di "permanenza dell'iscrizione" al Ruolo (v. la sottolineatura dell'imputazione).

Di più, la Difesa aveva allegato che l'iscrizione era stata in precedenza disposta, Immutata la condizione del dichiarante, ma il Giudice non si è domandato neanche se l'attestazione del privato risultasse sorretta da dolo. Difatti l'errore, persino di ignoranza di legge penale (v. Corte Costituzionale 24.3.88, n. 364) può essere generato ben più che da carenti indicazioni della P.A. in atti predisposti, dai suoi stessi precedenti provvedimenti asseverativi di un equivoco sul tenore del modulo predisposto o da entrambi, se solo si riflette che la certificazione di precedenti deve essere poi richiesta dal pubblico ufficiale. La prassi documentale non autorizza dunque supposizioni, fuori del tenore implicato dell'atto.

La sentenza dunque, dichiarando la prescrizione, non spiega minimamente perché le acquisizioni agli atti richiedessero contraddittorio che escludeva, allo stato, l'assoluzione per il falso in discorso per carenza di prova, maggiormente per il reato mediante induzione in errore del pubblico ufficiale circa il provvedimento da assumere.


E risulta perciò apoditticamente ripetitiva dell'accusa.

**p . q . m .**

*annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.*

Roma, 25.6.2010

**il consigliere estensore**



Depositata in Cancelleria

Roma, il ... - 1 OTT. 2010...



CANCELLIERE  
Carmela Lanzuise

**il presidente**

